

L. 14-11-1941 n. 1442

Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 1942, n. 6.

7. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 ⁽²²⁾.

(22) Articolo così sostituito dalla lettera *b*) del comma 2 dell'*art. 14, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147*.